


# SOS APERE

## LEGGE 104/92

**“LEGGE-QUADRO PER L’ASSISTENZA,  
L’INTEGRAZIONE SOCIALE  
E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE”**



Quadro normativo e finalità	pag. 3
Soggetti aventi diritto	pag. 3
<b>Come chiedere il riconoscimento</b>	pag. 4
<b>Congedi e permessi retribuiti</b>	
Congedo retribuito per familiari	pag. 8
Soggetti aventi diritto e permessi retribuiti	pag. 9
Come utilizzare i permessi	pag. 10
<b>Agevolazioni</b>	
Scelta sede lavorativa	pag. 12
Detrazione per figli disabili	pag. 12
Detrazione per spese mediche al 19%	pag. 13
Acquisto mezzi ausilio: IVA 4%	pag. 13
Acquisto veicoli	pag. 14
Eliminazione barriere architettoniche	pag. 15
Agevolazioni per non vedenti	pag. 15
<b>Banco Bpm</b>	
Provvidenze per familiari portatori di handicap (ex BANCO)	pag. 16
Permesso cure per invalidi	pag. 16
Nuovo simbolo ONU per la disabilità	pag. 17
<b>Contatti</b>	pag. 18

## QUADRO NORMATIVO

La legge 104 è la legge di riferimento per quanto concerne i diritti, l’integrazione sociale e l’assistenza delle persone con disabilità. Pubblicata in G.U. del 17 febbraio 1992 n.39 S.O. è la “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” con successive modificazioni introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 e dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

### FINALITA’

- Garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità e promuovere la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.
- Prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona con disabilità alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali.
- Perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona con disabilità.
- Predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona con disabilità.



## SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Una persona disabile, in base alla legge 104, è “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

Ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all’efficacia delle terapie riabilitative.

Possono presentare domanda per il diritto alla Legge 104 i seguenti lavoratori dipendenti:

- lavoratore;
  - genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
  - coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto del disabile;
  - parenti o affini entro 2° grado
    - Rapporto di parentela con il titolare: nonno o nonna, nipote inteso come figlio del figlio o della figlia, fratello o sorella
    - Rapporto di affinità: nonno o nonna del coniuge, nipote inteso come figlio del figlio del coniuge, cognato o cognata.
  - parenti o affini di 3° grado
    - Rapporto di parentela con il titolare: nipote inteso come figlia o figlio del fratello o della sorella, zio e zia inteso come fratello o sorella del padre o della madre
    - Rapporto di affinità: (zii e figli di fratelli o sorelle) qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
- (NB: purchè non coniugati o se coniugati con coniuge con invalidità).

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (art. 3 comma 3). Il riconoscimento dello stato di ‘handicap’ in situazione di gravità è condizione indispensabile per accedere ai permessi lavorativi, ai congedi ed alle agevolazioni fiscali.

## COME CHIEDERE IL RICONOSCIMENTO

La richiesta di riconoscimento di disabilità va presentata dall’interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore) all’INPS territorialmente competente.

Di seguito l’iter:

### 1. CERTIFICATO MEDICO CURANTE

Attenzione: richiedere al medico curante la visita di accertamento sia in relazione alla Legge 104, sia per stabilire il grado di invalidità civile riscontrabile.

Il medico curante attesta la natura delle infermità invalidanti, riportandone le patologie invalidanti dalle quali il soggetto è affetto. Deve inoltre certificare, se presenti, quelle patologie stabilizzate o ingravescenti. Infine deve indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto. Il certificato va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente dal medico stesso.

Il codice univoco generato dal sistema informatizzato e il certificato introduttivo firmato in originale dal medico curante dovranno essere esibiti al momento della visita.

Il certificato ha validità 90 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.

### 2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALL’INPS

Con la copia del certificato, rilasciato dal medico curante, la domanda di accertamento può essere presentata solo per via telematica con le seguenti modalità alternative:

- autonomamente, dopo aver acquisito il PIN (un codice numerico personalizzato) della persona per cui si intende far riconoscere la disabilità;
- attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria e patronati.

Nella domanda sono da indicare:

- dati personali e anagrafici,
- tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità),
- informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero,
- numero di cellulare, indirizzo email e nominativo di un familiare,
- per i richiedenti over 65 anni, modulo SR 163 compilato e, se coniugati, dati del coniuge.

Tutte le “fasi di avanzamento” possono essere consultate anche online nel sito dell’INPS, con il codice di ingresso (PIN).

Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda.

### 3. CONVOCAZIONE ALLA VISITA

Vengono fissati indicativamente dei limiti temporali per la convocazione alla visita:

- per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- in caso di patologia oncologica o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 30 giorni.

La data di convocazione è visibile nella procedura informatica e viene comunicato con lettera all’indirizzo di domicilio e alla email comunicata.

Nelle lettere di invito a visita sono riportati i riferimenti della prenotazione, la documentazione da portare all’atto della visita e le modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita. **La mancata presentazione alla visita, attenzione, comporta l’automatico rigetto della richiesta.**

### 3 bis. RICHIESTA VISITA DOMICILIARE

Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l’incolumità e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare.

La procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo.

Il certificato medico di richiesta visita domiciliare va inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.

Il Presidente della Commissione dell’Azienda USL valuta il merito della certificazione e dispone l’eventuale visita domiciliare.

In caso di accoglimento, vengono indicate la data e l’ora stabilite per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale.

Tali comunicazioni saranno notificate con visualizzazione sul sito internet, con l’eventuale invio per posta elettronica e con lettera.

### 4. VISITA

La visita avviene presso la Commissione della Azienda USL competente, integrata con un medico dell’INPS.

La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico.

Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito, i codici nosologici internazionali e l’eventuale indicazione di patologie che comportino l’esclusione di successive visite di revisione.

**Ripetiamo: in caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata e si dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del medico curante.**

### 5. VERIFICA

Le Commissioni ASL sono integrate con un medico dell’INPS e questo può rappresentare un vantaggio in termini di tempi, oltre che di risparmi di gestione. Per decisione della commissione, nei casi di urgenza viene inviato un verbale provvisorio prima di quello definitivo.

### 6. VERBALE

Il verbale definitivo viene inviato dall’INPS entro 60 giorni dalla visita in duplice copia: una contenente i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.



## 7. RICORSO

Qualora si intenda contestare il verbale giova ricordare innanzitutto che è necessaria attivare l’iter entro 90 giorni dal ricevimento del verbale e con l’ausilio di un medico legale di parte a pagamento:

- Si presenta al Tribunale competente (quello di residenza) istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie
- Il Giudice nomina un consulente tecnico (un medico) che provvede a stendere una relazione; alla sua attività di perizia è presente anche l’INPS
- Il consulente invia la bozza al ricorrente e all’INPS e attende le osservazioni; quindi deposita la relazione definitiva presso il Giudice
- Il giudice chiede formalmente all’ INPS e al ricorrente se vi siano contestazioni
- Se non ci sono ulteriori contestazioni, il giudice omologa la relazione del consulente con decreto che diventa inappellabile
- Se l’INPS o il ricorrente intendono contestare la relazione del perito devono proporre il ricorso introduttivo del giudizio, specificando i motivi della contestazione
- Si procede (con le relative udienze) nel processo vero e proprio fino all’emissione della sentenza definitiva. **La sentenza è inappellabile e in caso il richiedente perdesse il ricorso, tutte le spese processuali saranno a carico suo.**

## 8. AGGRAVAMENTO

Chi non ha ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile può presentare richiesta di aggravamento seguendo il medesimo iter.

Trattasi di sentenza inappellabile.

## 9. VISITE DI REVISIONE E CERTIFICATI A ‘SCADENZA’

I verbali di invalidità o di handicap possono prevedere una scadenza e quindi una successiva revisione. Di solito tale indicazione è espressa nell’ultima parte del verbale.

L’INPS comunica la data in cui presentarsi alla visita le cui modalità sono le medesime di quelle descritte al punto 4.

Nell’attesa della prevista rivedibilità e della formalizzazione dell’esito della visita si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Così infatti stabilisce la Legge 114/2014.

# CONGEDI E PERMESSI



## CONGEDO RETRIBUITO PER FAMILIARI

È riconosciuto un particolare congedo dal lavoro per assistere familiari portatori di disabilità in situazioni di gravità (art.3 comma 3).

Ha durata di massimo 2 anni nell’arco della vita lavorativa e può essere fruito anche in maniera frazionata (giornaliera e non oraria).

I soggetti che possono fruirne sono: il coniuge del disabile, i suoi genitori (anche adottivi e affidatari) e i figli, i fratelli e le sorelle, oppure altri parenti o affini fino al terzo grado. Il diritto passa al soggetto successivo dell’ordine di preferenza in caso di mancanza, decesso, patologie invalidanti del precedente.

È indispensabile la convivenza di tali persone con il disabile, da intendersi quale residenza in cui la persona ha la dimora abituale. È sufficiente anche dimorare nello stesso stabile, medesimo numero civico, anche se in appartamenti diversi.



Spetta anche al figlio non convivente con il genitore in situazione di disabilità grave, che può fruire del benefico solo in caso “di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti” di tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il benefico. L’INPS precisa tuttavia che per i figli non conviventi con il familiare disabile, al momento della presentazione della domanda devono dichiarare, sotto la propria responsabilità che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

Il lavoratore in congedo ha diritto a due benefici: un’indennità di congedo (retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro precedente il congedo) e l’accredito dei contributi figurativi, utili sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

Il periodo di congedo straordinario non si

computa ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità nonché del trattamento di fine rapporto.

La domanda si presenta in via telematica al proprio datore di lavoro oppure direttamente all’INPS tramite portale, utilizzando il Pin del lavoratore che chiede il congedo, i Patronati o il Contact Center ( 803.164 da fisso - 06.164.164 da cellulare)

## SOGGETTI AVENTI DIRITTO E PERMESSI RETRIBUITI

I permessi retribuiti possono essere usufruiti da:

- i lavoratori disabili
- il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini della persona disabile in situazione di gravità
- i genitori di figli disabili in situazione di gravità: i lavoratori dipendenti possono usufruire di permessi retribuiti per l’assistenza ai figli disabili.

(Per completezza consulta la pagina 3 di questa guida)

I permessi retribuiti di TRE GIORNI MENSILI possono essere usufruiti in riposi orari giornalieri frazionabili anche a ore.

In caso di figli disabili, sino ai dodici anni di età, si può in alternativa usufruire del Prolungamento del Congedo parentale.

**PROLUNGAMENTO CONGEDO PARENTALE:** periodo massimo, fruibile in misura continuativa o frazionata (congedo parentale + prolungamento). Tale periodo è retribuito nella misura del 30%. I requisiti per poterne usufruire sono:

- età del bambino: entro il compimento del dodicesimo anno. In caso di adozione o affidamento entro DODICI anni dall’ingresso del minore in famiglia
- mancanza di ricovero a tempo pieno in istituto specializzato salvo il caso in cui la presenza del genitore sia richiesta dai sanitari.

## **COME UTILIZZARE I PERMESSI PER LEGGE 104**

Il lavoratore beneficiario dei permessi riconosciuti dalla Legge 104 ha diritto di assentarsi dal lavoro per fornire assistenza al parente disabile grave. L’assistenza deve essere non solo garantita, ma anche continuativa ed esclusiva da parte dei titolari dei permessi.

È opportuno individuare criteri condivisi, anche in caso di modifica unilaterale (da parte del dipendente) della giornata di permesso precedentemente programmata, tutto ciò al fine di non compromettere il funzionamento dell’organizzazione aziendale. In ogni caso, il Ministero del Lavoro ha precisato che improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del disabile prevalgono sulle esigenze imprenditoriali.

Il fatto che l’assistenza debba essere esclusiva e continuativa, non significa che il lavoratore sia tenuto ad assistere il malato obbligatoriamente tutta la giornata. Infatti, egli potrà ritagliare del tempo per sé stesso, sempre che non venga pregiudicata la situazione del disabile, e che le commissioni svolte nel proprio interesse non comportino un allontanamento eccessivo dalla residenza del disabile.

Chiunque non utilizzi il permesso dal lavoro esclusivamente a favore dell’assistenza del disabile commette il reato di truffa.



# AGEVOLAZIONI



## SCELTA DELLA SEDE LAVORATIVA

Il lavoratore dipendente, che assiste la persona con grave handicap, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Lo stesso vale anche per il disabile grave maggiorenne.

N.B. La disposizione di cui sopra trova parziale deroga:

- nella pronuncia della Cassazione n. 12729/17 che ha stabilito come il dipendente possa essere trasferito qualora il datore di lavoro provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti che non possono essere altrimenti soddisfatte fermo restando il divieto di trasferimento dello stesso anche quando la disabilità del familiare che egli assiste, non si configuri come grave;
- nella pronuncia della Cassazione n. 266603/2019 che ha stabilito che i lavoratori con un familiare disabile devono poter dimostrare di avergli già prestato assistenza e di aver, conseguentemente, pianificato l’organizzazione della propria vita e della routine quotidiana in base alle esigenze del familiare tutelato ai sensi della legge 104.

## DETRAZIONE FIGLI DISABILI A CARICO

In presenza di figli con disabilità la detrazione IRPEF è di € 1.620,00 se hanno un’età inferiore ai tre anni ed € 1.350,00 se hanno più di tre anni.

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

### DETRAZIONE PER LE SPESE MEDICHE, SANITARIE E MEZZI D’AUSILIO

Le spese mediche generiche e le spese di “assistenza specifica” (ad esempio, l’assistenza infermieristica e riabilitativa) sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile o del familiare che lo ha a carico. Le agevolazioni fiscali sulle spese di assistenza specifica sono quelle di:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

La deducibilità delle spese mediche e di assistenza è riconosciuta anche quando il disabile percepisce assegno di accompagnamento. Per i disabili ricoverati in istituti di assistenza è possibile dedurre esclusivamente gli importi sostenuti per le spese mediche, paramediche e di assistenza specifica se documentate dall’istituto di ricovero.

È, invece, riconosciuta una detrazione Irpef del 19% per determinate spese sanitarie come le spese sanitarie specialistiche (analisi e prestazioni chirurgiche) e per l’acquisto di mezzi di ausilio. Altre spese ammesse integralmente alla detrazione sono, a titolo di esempio, il trasporto in ambulanza del disabile, l’acquisto di mezzi d’ausilio alla deambulazione, di poltrone per inabili e minorati, di apparecchi correttivi e di ulteriori ausili specifici.

## DETRAZIONI SPESE MEDICHE AL 19%

Detrazione prevista per persone ‘non autosufficienti’, cioè non in grado di svolgere azioni elementari dall’igiene personale all’indossare indumenti e che quindi necessitino di sorveglianza continuativa.

La detrazione del 19% è applicabile alle spese mediche sostenute per gli addetti all’assistenza personale ed è calcolata su un ammontare di spesa non superiore a € 2.100 se il reddito non è superiore a € 4.000.

In aggiunta a tale detrazione è possibile dedurre i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (deducibili sino a € 1.549,37).

## ACQUISTO MEZZI AUSILIO



L’applicazione dell’IVA al 4% si applica, presentando al venditore specifica documentazione rilasciata dal medico specialista dell’ASL e modello di certificazione e autocertificazione, per l’acquisto di:

- Mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili

- Apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità che appositamente fabbricati, volti a facilitare l’autosufficienza dei portatori di handicap
- Acquisto autoveicoli (vedi pagina 14)

## ACQUISTO VEICOLI

Vengono riconosciute una serie di agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto o alla guida da parte di portatori di handicap o altre disabilità. Ne possono usufruire:

- Disabili con ridotte o nulle capacità motorie;
- Disabili con gravi limitazioni nella deambulazione o colpiti da pluriamputazioni;
- Disabili con handicap psichico o mentale destinatari dell’indennità di accompagnamento;
- Sordi o non vedenti affetti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi (con eventuale correzione).

Le agevolazioni spettano al familiare, se ha sostenuto il costo del veicolo nell’interesse del disabile, qualora il portatore di handicap possieda redditi annui non superiori ai 2.840,51 euro all’anno e sia fiscalmente a carico di chi ha effettuato l’acquisto.

Le agevolazioni per acquisto auto sono:

□ **DETRAZIONI DEL 19%:** Spetta la detrazione del 19% del costo sostenuto per l’acquisto di un solo veicolo nell’arco di quattro anni, da calcolarsi su un massimo di € 18.075,99. Le spese possono essere detratte per intero nel periodo d’imposta in cui il mezzo è stato acquistato o frazionate in quattro quote annuali di pari importo.

Sono incluse le spese sostenute per adattare il mezzo alle condizioni del portatore di handicap.

Sono ammessi in detrazione i costi di riparazione con limite massimo di €18.075,00, sostenuti entro quattro anni dall’acquisto del veicolo, con esclusione degli interventi di ordinaria manutenzione e i “costi di esercizio” come premi assicurativi e rifornimenti.

Se il nuovo veicolo viene riacquistato prima che siano trascorsi quattro anni l’agevolazione è applicabile solo se il precedente mezzo è stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) perché destinato alla demolizione. Non spetta nulla se la cancellazione è determinata dall’esportazione del veicolo all’estero.

In caso di furto la detrazione per l’acquisto del nuovo veicolo entro i quattro anni si calcola al netto del rimborso assicurativo e comunque nel limite massimo di € 18.075,99. Si perde la detrazione in caso di vendita del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano decorsi due anni dall’acquisto. In questo frangente è dovuta la differenza tra l’IRPEF al lordo delle detrazioni e quella al netto delle stesse.



□ **IVA RIDOTTA AL 4%:** L’agevolazione dell’IVA al 4%, anziché al 22%, è applicabile per vetture nuove o usate con cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici (con motore a benzina) o 2.800 centimetri cubici (con motore diesel), nonché i costi sostenuti per aggiunta di optional (se contestuale all’acquisto), per adattamento dei veicoli al portatore di handicap e per riparazione degli adattamenti realizzati.

L’aliquota IVA ridotta non ha limiti di importo ma può essere applicata una sola volta nell’arco di quattro anni decorrenti dall’acquisto.

□ **ESENZIONE BOLLO:** L’esenzione è applicabile senza limiti temporali né di importo soltanto ad un’unica auto con cilindrata non superiore a 2.000 cm cubici (se a benzina) o 2.800 cm cubici (se a gasolio), che può essere condotta dal disabile stesso o del suo accompagnatore.

Qualora non vi fossero più le condizioni minime per godere dell’agevolazione, l’interessato dovrà darne immediata comunicazione al fine di evitare il recupero dei tributi e l’applicazione di sanzioni.

La domanda di esenzione può essere chiesta: all’ACI (Automobile Club Italia); alla Regione oppure all’Agenzia delle Entrate.

□ **ESENZIONE TRASCRIZIONE:** Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà quando interessano i veicoli destinati alla guida o al trasporto di portatori di handicap, con esclusione di sordi e non vedenti.

## ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Bonus ristrutturazioni 2019: possibilità di usufruire di una detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, fino ad un ammontare complessivo di 96.000 Euro. Rientrano in questa agevolazione le spese sostenute per interventi per la realizzazione di ogni strumento che la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi. Tale detrazione riguarda solo le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.

La domanda deve essere presentata al sindaco del comune nel quale si trova l’immobile entro il 1° marzo di ogni anno, dal disabile (o dal tutore o da chi ne esercita la patria potestà), per l’immobile nel quale egli risiede in modo abituale e per opere dedicate a rimuovere ostacoli alla sua mobilità.



## AGEVOLAZIONI PER NON VEDENTI

- **ACQUISTO CANE GUIDA:** detrazione IRPEF del 19%. Spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale ed è calcolata sull’intero importo del costo sostenuto. La detrazione può essere usufruita dal disabile o dal familiare al quale il non vedente risulta fiscalmente a carico e può essere utilizzata in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo
- **MANTENIMENTO CANE GUIDA:** detrazione spesa forfettaria di 1.000 € per le spese sostenute. Spetta senza che vi sia documentazione delle spese sostenute. Tali spese non sono detraibili dal familiare del non vedente anche se quest’ultimo risulta fiscalmente a carico.
- **ACQUISTO DI PARTICOLARI PRODOTTI EDITORIALI** destinati a non vedenti o ipovedenti: aliquota agevolata al 4%. L’agevolazione è prevista per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati a essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, tranne i giornali e i cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti.

## BANCO BPM SPA

### PROVVIDENZE PER PORTATORI DI HANDICAP (Ex Banco Popolare)

Per il dipendente ex Banco Popolare con coniuge o figlio con invalidità superiore ai 2/3, per il quale provvede al mantenimento, è prevista la corresponsione di un importo annuale lordo di € 2.598,00.

Tale provvidenza, che sostituisce quella prevista dal CCNL, viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare, previa presentazione da parte degli interessati di idonea certificazione medica attestante, per l’anno di corresponsione, il sussistere delle condizioni richieste.

Il modulo di richiesta deve essere inviata a: Amm.ne Cmp Verona – Via Meucci 5a

### PREVIDENZE PER DISABILI (Articolo comma 9 del CCNL vigente)

“... a ciascun figlio o persona equiparata a carico - secondo il criterio seguito per l’individuazione dei titolari degli assegni famigliari - che per grave minoranza fisica o psichica risulti portatore di handicap ai fini dell’apprendimento, viene corrisposta una provvidenza annuale di € 103,29”.

### CASSA MUTUA SOCIALE (Ex Banca Popolare di Milano)

La “Cassa Sociale” interviene con un contributo mensile di 300 € a favore:

- del Socio dipendente che sia costretto ad interrompere il rapporto di lavoro perché dichiarato totalmente inabile al lavoro (100% di invalidità);
- del Socio pensionato riconosciuto diversamente abile con invalidità totale e permanente del 100%;
- del Socio per il familiare a carico riconosciuto diversamente abile con invalidità totale e permanente del 100%;
- del familiare già riconosciuto diversamente abile che subentri al Socio defunto se percepiva anche prima del decesso del Socio l’indennità e sempre che permangano i requisiti per l’erogazione;
- del Socio per il minore dichiarato invalido dagli Enti preposti ma senza la quantificazione della percentuale di invalidità.
- La concessione del contributo sarà deliberata dal Consiglio Direttivo su presentazione delle certificazioni rilasciate dagli Enti giudicanti in materia.



### PERMESSO PER LE CURE DEGLI INVALIDI

(Gruppo Banco Bpm)

I lavoratori invalidi possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo retribuito per cure per un periodo non superiore a 30 giorni a condizione che le cure siano connesse all’infermità invalidante accertata.

### ISTRUZIONI OPERATIVE

Per ottenere il congedo per cure, il lavoratore invalido deve presentare domanda di congedo

- almeno 10 giorni prima della fruizione al Gestore delle risorse di riferimento
- documentazione attestante l’avvenuto riconoscimento dell’invalidità superiore al 50%;
- richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.


Il lavoratore dovrà altresì presentare, alla conclusione delle cure, idonea certificazione sull’avvenuta sottoposizione alle terapie.

## NUOVO SIMBOLO ONU PER DISABILITA’

Abbandonata la vecchia sedia a rotelle la disabilità ha una nuova veste grafica. Le Nazioni Unite hanno dato incarico alla Design Unit del Dipartimento di Informazione Pubblica dell’Onu di studiarne una nuova ad hoc per il proprio sito. Ne nasce un logo che rappresenta una sorta di uomo vitruviano stilizzato (e sui computer in movimento), una figura simmetrica racchiusa in un cerchio “a rappresentare l’armonia tra gli esseri umani nella società – scrive il sito dell’Onu - Questa figura umana universale a braccia aperte simboleggia inclusione per le persone di tutte le abilità, in tutto il mondo».

«Il logo è stato creato per rappresentare l’accessibilità per le persone con disabilità – prosegue il sito - Ciò include accessibilità delle informazioni, servizi, tecnologie di comunicazione, così come l’accesso fisico. Il logo simboleggia inoltre la speranza e la parità di accesso per tutti». Un logo neutrale e imparziale cancella anche lo stigma grafico di categorizzare le disabilità entro confini stretti, inadatti a rappresentare gli universali valori dell’inclusione

Da “invisibili” di Corriere- 29 NOVEMBRE 2015 | di Simone Fanti | @simfanti



**INPS**



Riferimenti CONTACT CENTER INPS

803.164 da fisso  
06.164.164 da cellulare



**UILCA**  
UIL CREDITO ESATTORIE  
E ASSICURAZIONI

Per ogni ulteriore chiarimento o  
informazione potete contattare

il vostro rappresentante sindacale

Ufficio di Segreteria  
UILCA BANCO BPM - MILANO

02. 77002249 - 2555 - 3714

[uilca.organizzazione.sindacale@bpm.it](mailto:uilca.organizzazione.sindacale@bpm.it)

